



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2016

Modifica all’articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione repubblicana fu approvata in un contesto storico-politico assai diverso da quello attuale e richiede perciò di essere ripensata in diverse sue parti. Mentre i primi 54 articoli della Costituzione (parte prima) rappresentano il perno delle disposizioni che determinano i fini che lo «Stato-istituzione» deve perseguire per realizzare l'assetto politico-sociale - sono cioè quell'insieme di norme ove è contenuta la «formula politica» della nostra Costituzione, la parte seconda rappresenta il tessuto dispositivo, istitutivo e organizzativo dell'intero ordinamento della Repubblica italiana. La parte prima della Costituzione è stata interessata solo da limitate revisioni e richiede in più punti di essere aggiornata. Non c'è dubbio che la stessa ridefinizione delle funzioni tra centro e periferia in atto nel nostro ordinamento, nonché il riassetto dei rapporti tra potere pubblico e autonomia dei privati abbiano dei riflessi sulla parte prima della Costituzione. Per tali ragioni si avverte l'esigenza di modificare alcuni articoli della parte prima della Costituzione per meglio armonizzarli con le recenti modifiche strutturali apportate alla nostra Carta.

In particolare il tema dell'istruzione è stato oggetto di rilevanti interventi che hanno valorizzato il ruolo delle regioni e delle autonomie scolastiche, come si rileva dal tenore del nuovo articolo 117 della Costituzione. L'esigenza di revisione della Carta costituzionale nel merito appare riconducibile, sul piano logico prima ancora che giuridico, all'entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62, laddove il legislatore ordinario ha inteso definire le scuole parita-

rie - private o degli enti locali - collocandole all'interno del sistema nazionale di istruzione, unitamente alle scuole statali e attribuendo loro l'idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. A tale fine il provvedimento ha dettato diritti e obblighi di questa categoria di scuole, prevedendo altresì una disciplina transitoria - della durata massima di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge - per le scuole che non intendano chiedere il riconoscimento della parità e continuino ad applicare le disposizioni del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relative alle scuole non statali. Appare quindi opportuna una revisione dell'articolo 33 della Costituzione al fine di eliminare, al terzo comma, l'inciso «senza oneri per lo Stato», quanto alla facoltà di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione.

In realtà l'espressione che si vuole sopprimere, frutto dell'«emendamento Corbino», non intendeva dire, come spiegò lo stesso presentatore dell'emendamento, che lo Stato non può mai intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che nessun istituto privato può sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. Sembra più che mai attuale ora, alla luce della nuova normativa, una rilettura di questo inciso in modo da dare una copertura costituzionale all'istituto del «buono scuola» già introdotto a livello regionale in Veneto e in Lombardia.

Il principio di eguaglianza, sancito nella stessa Carta costituzionale, non può infatti dirsi pienamente attuato se non si rimuovono gli ostacoli che, di fatto, limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, ampliando la

possibilità di insegnamento, eliminando la disparità finanziaria di fatto esistente a danno di coloro che scelgono di frequentare un'istituzione scolastica privata.

Partendo da tale punto, è necessario infatti che lo Stato metta a disposizione i mezzi economici idonei affinché possa nel

concreto realizzarsi un sistema scolastico pluralistico.

La riforma proposta avrebbe, infine, il pregio di riconoscere che anche i privati possono concorrere alla realizzazione di funzioni pubbliche e ciò in piena armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, le parole: «, senza oneri per lo Stato» sono soppresse.